

DIOCESI DI AVEZZANO



COLLEGIO DEI CONSULTORI

– Statuto –

Natura

Art. 1. Il Collegio dei consultori è un organo consultivo che assiste il Vescovo nelle questioni di governo più rilevanti della diocesi. È retto, quale organo collegiale, dalle norme sia di diritto universale sia di diritto particolare. È chiamato, secondo i casi, o ad esprimere il suo parere o a dare il suo consenso a norma del can. 127 CIC. Tutti i membri del Collegio dei consultori sono tenuti alla massima riservatezza.

Composizione

Art. 2. Esso è composto da presbiteri scelti liberamente dal Vescovo tra i membri del Consiglio presbiterale. Il loro numero non deve essere minore di sei e non maggiore di dodici (can. 502 §1). Un membro non decade se cessa di far parte del Consiglio presbiterale. L'ufficio di membro del Collegio dei consultori si perde per quelle cause per le quali si perdono gli uffici ecclesiastici (can. 184). In tal caso, il Vescovo provvederà a nominare un altro al suo posto, venendo a mancare il numero minimo previsto dal Codice.

Funzionamento

Art. 3. Il Collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo; se però la sede è impedita o vacante, presiede colui che tiene *ad interim* in luogo del Vescovo, oppure, se questi non è stato ancora costituito, il presbitero più anziano per ordinazione nel Collegio dei consultori (can. 502 §2).

Art. 4. Il Vescovo, previa ammonizione a norma del can. 1339 §2 e §3, sentito il Consiglio presbiterale, può sciogliere il Collegio dei consultori, qualora dovesse ravvisare inadempienza di compiti o abuso di potere.

Compiti

Art. 5. Il Vescovo diocesano deve sentire il parere giuridicamente non vincolante, del Collegio dei consultori per poter *licitamente*:

- nominare o rimuovere l'Economo diocesano (can. 494 §1 e §2);
- porre atti di amministrazione che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggiore importanza (can. 1277).

Art. 6. È richiesto il *consenso* del Collegio dei consultori, oltre che del Consiglio diocesano per gli affari economici, perché il Vescovo diocesano possa *validamente* porre atti di amministrazione straordinaria, stabilita dal Codice, dalle tavole di fondazione (can. 1277) o dalla Conferenza episcopale (can. 1292 §1).

Art. 7. Si richiede il *consenso* del Collegio dei consultori perché l'Amministratore diocesano (cf. can. 412 §1) possa *validamente*:

- concedere, dopo un anno di vacanza della Sede episcopale, l'escardinazione e l'incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in altra Chiesa particolare (can. 272);
- rimuovere il Cancelliere o altri notai della Curia (can. 485);
- dare le lettere dimissorie per l'accesso ai sacri ordini a meno che non siano state negate dal Vescovo diocesano (can. 1018 §1 e §2).

Art. 8. Ulteriori compiti assegnati dal Codice di diritto canonico al Collegio dei consultori sono:

- ricevere la lettera apostolica esibita dal Vescovo personalmente o mediante procuratore per la presa di possesso del suo ufficio (can. 404 §1 e §3) alla presenza del Cancelliere della Curia, che pone agli atti l'avvenuto adempimento (can. 404 §1);
- informare quanto prima, se manca il Vescovo ausiliare, la Sede Apostolica della morte del Vescovo diocesano (can. 422);
- eleggere, entro otto giorni (can. 421) il presbitero che governa internamente la diocesi vacante o impedita, se non è previsto diversamente dal diritto, o provveduto dalla Santa Sede (can. 413 §1 e can. 419);
- ricevere la professione di fede dell'Amministratore diocesano (can. 833 n. 4),
- svolgere i compiti del Consiglio presbiterale quando la Sede episcopale è vacante (can. 501 §2).

Durata

Art. 9. Il Collegio dei consultori permane in carica per un quinquennio a partire dalla data apposta sul decreto di nomina dei consultori. Tuttavia, trascorso il tempo stabilito viene prorogato fino a che non sia costituito il nuovo Collegio.

Convocazione

Art. 10. Il Vescovo convoca il Collegio dei consultori nei casi previsti dal Codice per il parere o il consenso dello stesso Collegio, e ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Provvederà personalmente, o attraverso un suo delegato, a convocare i membri del Collegio, con ragionevole anticipo, senza essere tuttavia tenuto ad indicare il motivo o l'oggetto della convocazione.

Nonostante diversa disposizione in contrario.

Avezzano, 15 agosto 2024,
solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria